

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 7- Sicurezza Alimentare

Disposizioni transitorie per le attività formative di cui al D.A. 630/2019 “Definizione di criteri e procedure per la formazione del personale adibito alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti”

Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;

VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”;

VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

VISTO l’art. 68 della Legge Regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6, e s.m.i.;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 147 del 17 aprile 2020 con la quale alla Dr.ssa Maria Letizia Di Liberti è stata differita, senza soluzione di continuità, la data di scadenza dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, al 31 maggio 2020;

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull’individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. n. 112 del 31 marzo 1998 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento UE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i., che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento UE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull’igiene dei prodotti alimentari, e in particolare le disposizioni contenute nell’allegato II, capitolo XII, relative alla formazione del personale che opera nel settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare;

VISTO il Regolamento UE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004

e s.m.i., relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/UE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, che all'art. 2 stabilisce che le autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti UE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04 sono il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

VISTO il Regolamento UE 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali ed alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l'altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 630/2019 del 12 aprile 2019 - modifica del D.A. n. 275 del 19 febbraio 2018 - che ha definito i criteri e le procedure per la formazione del personale adibito alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti ed in particolare l'Allegato 1 tecnico, Capitolo 6 che ha previsto la possibilità di erogare la Formazione A Distanza (FAD) asincrona, cioè in tempi diversi da quelli in cui opera il formatore, attraverso l'utilizzo di una piattaforma informatica certificata in possesso delle caratteristiche riportate nello stesso Allegato al Capitolo 8 ;

VISTO il D.P.C.M. del 10.04.2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ed in particolare l'articolo 1, lettera k) che ha sospeso le attività formative in presenza svolte da enti pubblici e da soggetti privati;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 18 aprile 2020 del Presidente della Regione con la quale, nel territorio della Regione Siciliana vengono recepite integralmente le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020;

VISTO l'Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 20/51/CR8/C9 del 01.04.2020 recante "Deroga temporanea alle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25 luglio 2019 in materia di FAD/E-learning applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica COVID 19";

CONSIDERATO che per l'attuale emergenza COVID 19 sono sospese le attività formative in presenza, ma che è un preciso obbligo in capo agli operatori del settore alimentare garantire la formazione in materia di igiene alimentare agli addetti alla manipolazione e che pertanto si deve continuare ad erogare la formazione del personale addetto, ricorrendo alla formazione a distanza anche con modalità sincrona;

CONSIDERATO che tra i soggetti preposti alla erogazione della formazione, iscritti nel Registro Regionale per la formazione agli Alimentaristi, solo il 20 % circa è abilitato a potere erogare la formazione in modalità FAD asincrona avendone fatto richiesta al momento dell'iscrizione nel Registro;

CONSIDERATO che la formazione in modalità FAD sincrona consiste in lezioni interattive che consentono al docente ed agli allievi di condividere in diretta lo svolgimento della formazione, simulando un'aula fisica che permette di interagire, in tempo reale, con il docente e la classe;

CONSIDERATO che il DA 630/2019 consente, già in modalità FAD asincrona, l'esecuzione di mini test, in cui l'ordine delle domande a risposta multipla deve essere casuale per ogni login, che il corsista debba ripetere il modulo formativo ogni qualvolta il mini test non venga superato per tre volte di seguito e che il corsista debba ripetere l'intero percorso di formazione qualora l'attività formativa non sia stata conclusa entro 10 giorni dal suo

inizio;

CONSIDERATO che con la FAD sincrona il corsista deve essere fisicamente presente e collegato per tutta la durata della sessione e può essere verificata la formazione acquisita tramite la somministrazione di test intermedi e finale, svolti con domande a risposta multipla selezionate in maniera casuale dalla piattaforma;

CONSIDERATO il perdurare della situazione di emergenza COVID 19;

RITENUTO di dovere consentire l'erogazione della formazione in modalità FAD sincrona;

DECRETA

Art.1

Giusto quanto previsto dall' Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 20/51/CR8/C9 del 01.04.2020, è consentita l'erogazione della formazione al personale adibito alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti, di cui al D.A. n. 630 /2019 del 12 aprile 2019, nella forma delle classi virtuali di tipo sincrone.

Art.2

I soggetti iscritti nel Registro Regionale per la formazione degli Alimentaristi interessati a tale modalità di erogazione delle attività formative, dovranno inviare al Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, a mezzo PEC all'indirizzo: dipartimento.attività.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it ed al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell'ASP territorialmente competente, una nota nella quale, oltre ai dati identificativi ed al numero di iscrizione nel Registro, dovranno essere specificate le caratteristiche della piattaforma scelta e gli strumenti utilizzati per il tracciamento delle attività formative: accessi dei partecipanti alle lezioni tramite login, durata delle lezioni, invio delle prove di apprendimento, descrizione delle modalità di valutazione dell'apprendimento che preveda mini test intermedi e valutazione finale, superamento dei test.

Art.3

I soggetti iscritti nel Registro Regionale per la formazione degli Alimentaristi che intendono realizzare corsi di formazione in modalità FAD sincrona sono tenuti a darne comunicazione al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell'ASP territorialmente competente almeno sette giorni prima dell'inizio delle attività, comunicando altresì il calendario con data e orario di inizio e fine delle attività programmate, indicando i web link e le credenziali di accesso riservate al SIAN.

Art.4

Sono stabilite le seguenti indicazioni operative:

1. Le piattaforme utilizzate dovranno essere messe a disposizione dall'Ente organizzatore del corso, senza oneri aggiuntivi per i partecipanti;
2. Il tutor d'aula o, in assenza, un incaricato dell'Ente avrà cura di presidiare il funzionamento dei collegamenti ed agevolare la partecipazione dei discenti; il tutor/incaricato, inoltre, dovrà verificare e documentare l'autenticazione e il tracciamento della presenza degli allievi e del docente sul registro d'aula ed indicare l'argomento dei moduli formativi;
3. Il docente, che si collegherà dalla propria abitazione o da altra sede, senza oneri aggiuntivi per l'Ente organizzatore, dovrà rendere disponibile ai partecipanti il materiale utilizzato durante i moduli formativi;
4. Alla fine di ogni modulo formativo, la piattaforma somministra il mini test con domande a risposta multipla, selezionate in maniera casuale dalla piattaforma. Nel caso siano errate più del 30% delle risposte, il corsista non viene ammesso al modulo successivo e resterà in aula

per colmare le lacune con il docente. Alla fine dell'ultimo modulo formativo viene somministrato il test finale, di durata definita e costituito da almeno 20 domande a risposta multipla, selezionate in maniera casuale dalla piattaforma. Al superamento del test finale verrà rilasciato l'attestato di formazione. Il corsista dovrà frequentare un nuovo corso in caso di mancato valido accesso a tutti i moduli formativi o di mancato superamento del mini test intermedio per tre volte di seguito.

5. I mini test intermedi e la valutazione del test finale dovranno essere svolti in modalità sincrona, acquisiti dal docente e dal tutor/incaricato per la correzione e dovranno inoltre essere conservati agli atti;
6. I componenti della classe virtuale devono corrispondere a quelli indicati nel verbale di ammissione.

Art.5

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento rimangono in vigore le disposizioni di cui al D.A. n. 630 /2019 del 12 aprile 2019.

Art.6

Le presenti disposizioni entrano immediatamente in vigore e cessano di avere efficacia non appena verrà dichiarata la sospensione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 relative alla formazione professionale.

Art.7

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questo Assessorato, nella sezione sicurezza alimentare al seguente link:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_IgienedegliAlimenti.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione del Dipartimento ASOE

Palermo, 24/04/2020

F.to

Il Dirigente Generale
(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)

Il Dirigente dell'U.O.B
(D.ssa Daniela Nifosi)